

**CONCESSIONE DI UNA LICENZA NON IN ESCLUSIVA, PER  
L'UTILIZZO DEI MARCHI \_\_\_\_\_, PER  
LA PRODUZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI  
DI COMPLEMENTO DELLE UNIFORMI E SOTTOPOSTI A  
SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE**

**TRA**

**Difesa Servizi SpA**, con sede legale in Roma 00196 – Via Flaminia 335, codice fiscale 11345641002, in persona dell'**Avv. Fausto Recchia** nato a Roma l'8 dicembre 1969, amministratore delegato della Difesa Servizi S.p.A., di seguito denominata col termine di "Società".

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale  
\_\_\_\_\_partita IVA e codice fiscale  
\_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_ nato  
\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, legale rappresentante di  
\_\_\_\_\_ di seguito denominata col termine di "Ditta".

**Premesso che**

– ai sensi dell'articolo 535 del D.lgs. n. 66/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società Difesa Servizi S.p.A. è la struttura di cui il Ministero della Difesa si avvale, in qualità di Società o mandatario, per la gestione economica di beni, anche immateriali e servizi derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate, nonché per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa ma non direttamente

correlati alle attività operative delle Forze armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata attività di gestione economica;

– la società Difesa Servizi S.p.A. è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell'ente in house, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;

– Difesa Servizi S.p.A., in data 02 maggio 2018, ha stipulato con il Ministero della Difesa un Contratto di Servizio preordinato a regolare i rapporti intercorrenti tra il Dicastero e la Società medesima;

– in data 19 ottobre 2017 è stata stipulata apposita Convenzione tra lo \_\_\_\_\_ e Difesa Servizi S.p.A. finalizzata alla promozione e gestione economica dei Marchi, denominazione, stemmi, emblemi e segni distintivi della Forza Armata;

– la suddetta Convenzione è stata approvata dal Ministro della Difesa con decreto del \_\_\_\_\_ ed è stata registrata dalla Corte dei Conti il \_\_\_\_\_;

in data \_\_\_\_\_ la Ditta ha avanzato formale proposta per la produzione e commercializzazione prodotti costituenti materiali di complemento delle uniformi e sottoposti a specifica regolamentazione.

Le Parti contraenti, come sopra costituite e rappresentate, stipulano e convengono quanto segue:

### **Articolo 1**

**(premesse e allegati)**

Le premesse anzidette e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e le Parti rinunciano sin d'ora a muovere qualsiasi eccezione in merito alla loro veridicità.

## **Articolo 2**

### **(definizioni)**

Per "Marchi" si intendono tutti i Marchi verbali, figurativi e combinati relativi all'Aeronautica Militare contenuti nel D.M. 162/2012.

Per "Prodotti" si intendono gli articoli riportanti i Marchi oggetto di Licenza e come meglio precisati nell'articolo 3.

Per "Territorio" si intende l'ambito Nazionale.

Per "Fatturato" si intende il fatturato realizzato della Ditta per la vendita dei Prodotti effettuata nel Territorio.

Per "Licenza" si intende l'utilizzo **non in esclusiva** dei Marchi \_\_\_\_\_ da parte della Ditta, secondo quanto previsto al successivo articolo 3.

Per "Contratto" si intende la presente scrittura privata con la sottoscrizione della quale Difesa Servizi S.p.A. e il Licenziatario hanno inteso disciplinare, per ogni effetto di legge, i rapporti relativi alla Licenza dei Marchi.

Per "Parti" si intendono Difesa Servizi S.p.A. e il Licenziatario ove indicati collettivamente.

## **Articolo 3**

### **(oggetto)**

La Società concede alla Ditta che accetta, in aderenza agli obblighi derivanti dal presente contratto, l'autorizzazione per l'utilizzo della denominazione e

dell'emblema \_\_\_\_\_ per la produzione e/o commercializzazione dei seguenti materiali costituenti capi/oggetti di completamento dell'uniforme i quali sono sottoposti ad uno specifico regime autorizzativo in particolare:

- fregi per copricapi i qualsiasi materiale;
- mostreggiature/distintivi di reparto e specialità di qualsiasi material;
- distintivi di grado di qualsiasi materiale;
- bottoni;
- maglieria con diciture identiche per aspetti uniformologiche a quelle in dotazione;
- camicie;
- magliette polo con diciture identiche per aspetti uniformologiche a quelle in dotazione;
- placche per cinture/cinturoni
- bandoliere storiche;
- buffetterie,

#### **Articolo 4**

##### **(standard qualitativo dei prodotti - controlli)**

La realizzazione dei Prodotti oggetto del presente contratto, dovrà avvenire in conformità della normativa vigente di settore e delle specifiche disposizioni di Legge relative ai materiali ed ai lavoratori.

La Società e \_\_\_\_\_, si riservano la facoltà di far eseguire controlli – anche a campione e su tutto o parte del Territorio, ricorrendo anche ad esperti o incaricati di propria fiducia – sui Prodotti commercializzati, al fine di verificare il corretto utilizzo dei Marchi su i Prodotti da parte della Ditta nonché la rispondenza qualitativa merceologica dei manufatti rispetto allo

standard richiesto per tutta la produzione. Nel caso in cui da detto controllo dovesse emergere la presenza di Prodotti non conformi qualitativamente e merceologicamente allo standard di cui sopra, sarà obbligo della Ditta provvedere con immediatezza al ritiro dei Prodotti riscontrati “sotto standard” e/o non idonei, con relativi oneri e spese totalmente a proprio carico.

## **Articolo 5**

### **( royalty )**

La Ditta, per lo sfruttamento dei Marchi oggetto di concessione, corrisponderà direttamente alla Società, una royalty dell'1% (uno/percento) (IVA esclusa) sul fatturato generato .

Le royalty saranno corrisposte dalla Ditta direttamente alla Società su base semestrale. A tal fine, entro trenta giorni calendariali dalla fine del semestre di riferimento, la Ditta invierà alla Società un “estratto conto”, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2 dal quale dovrà risultare analiticamente il Fatturato realizzato nel predetto periodo, con l'indicazione anch'essa analitica dei prodotti ai quali il Fatturato è riferito. L'obbligo di redigere e trasmettere l'estratto conto di cui sopra permarrà in capo alla Ditta anche nel caso in cui nessun Fatturato sia stato realizzato nel periodo in questione.

Sull'estratto conto redatto dalla Ditta, la Società potrà – a suo insindacabile giudizio – effettuare tutti i controlli relativi alla correttezza dei dati in esso riportati, così come previsto dal successivo articolo 5 (contabilità e controlli).

La Ditta si impegna, nella più ampia e valida forma legale, a versare direttamente alla Società, previo ricevimento della relativa fattura, le royalty di cui sopra per la durata contrattuale, suddivise in n. 2 rate semestrali.

La Ditta si impegna a versare le somme spettanti alla Società sul conto corrente di volta in volta indicato.

La Ditta conviene espressamente che l'inosservanza di quanto stabilito nel presente articolo, ivi compresa:

- la mancata consegna dell'estratto conto;
- il mancato e/o ritardato pagamento delle royalty di cui al presente articolo, costituirà grave inadempienza contrattuale e darà diritto alla Società – decorsi trenta giorni calendariali dalla ricezione da parte della Ditta della “diffida ad adempiere” formalizzata tramite raccomandata AR ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla Società medesima all'indirizzo indicato al successivo articolo 16 (elezione di domicilio delle Parti) – di dichiarare l'immediata risoluzione del contratto ed ogni altra conseguenza prevista a carico della Ditta.

La Società e la Ditta si atterranno al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 136/2010.

## **Articolo 6**

### **(contabilità e controlli)**

Per la gestione dell'attività oggetto del presente contratto, la Ditta si impegna a mantenere un aggiornato e dettagliato rendiconto. Detto rendiconto dovrà essere conservato per tutta la durata contrattuale e fino a ventiquattro mesi oltre la data di cessazione degli effetti del contratto stesso.

In regime di vigenza contrattuale e fino ai ventiquattro mesi di cui sopra, la Società e/o \_\_\_\_\_ hanno la facoltà, riconosciuta dalla Ditta e per la Società \_\_\_\_\_ di effettuare controlli – anche a mezzo di

propri professionisti e/o incaricati o di società di revisione all'uopo individuate  
– sulle contabilità e su ogni altra documentazione a supporto della contabilità  
in questione, ivi compresa la facoltà di estrarre copia e la facoltà di visionare  
fatture, ordini di materiali, di attrezzature e di materie prime nonché  
dichiarazioni fiscali, estratti conto, atti inerenti la produzione, la distribuzione  
e l'eventuale "resa" di Prodotti e ad ogni ulteriore documentazione ritenuta  
utile all'effettuazione dei richiamati controlli.

L'attività di controllo, effettuata sempre in contraddittorio tra personale della  
Società e/o dell' \_\_\_\_\_ e della Ditta, potrà essere condotta mediante  
ispezioni contabili da effettuarsi presso le sedi societarie della Ditta, in orario  
lavorativo e con preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Le spese e gli oneri  
per le attività di controllo saranno poste a carico del soggetto richiedente  
(Società o \_\_\_\_\_), salvo che, durante tali attività di controllo, non  
emergano differenze superiori al 3% (tre per cento) rispetto a quanto  
comunicato dalla Ditta, in tal caso, gli oneri saranno a totale carico di  
quest'ultima, fatte salve tutte le sanzioni previste.

#### **Articolo 7**

##### **(durata)**

Il presente contratto termina i suoi effetti il \_\_\_\_\_. È esclusa  
la possibilità di tacito rinnovo.

#### **Articolo 8**

##### **(garanzie contrattuali)**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti, la Ditta consegna  
alla Società, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, la  
polizza fideiussoria/polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata da

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del valore di euro 1000,00

(millet/00), in misura pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto, stimato in euro 10.000,00 (diecicimila/00). La cauzione sarà svincolata allo scadere della concessione.

#### **Articolo 9**

##### **(riservatezza)**

Le Parti si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria per proteggere la riservatezza delle informazioni tecniche e commerciali acquisite nel corso della vigenza contrattuale. La riservatezza delle informazioni dovrà essere mantenuta anche successivamente alla scadenza naturale del contratto o dopo la sua eventuale risoluzione.

#### **Articolo 10**

##### **(divieto di cessione della Concessione)**

La Concessione oggetto del presente contratto non può in alcun modo essere ceduta – in tutto o in parte – a terzi. Le attività connesse con la realizzazione dei Prodotti oggetto del presente contratto dovranno essere sempre ricondotte alla Ditta.

#### **Articolo 11**

##### **(obblighi della Ditta)**

La Ditta dichiara e garantisce che tutti i Prodotti da essa realizzati e/o commercializzati sono conformi a tutte le prescrizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

La Ditta si impegna a non immettere sul mercato prodotti che non siano stati preventivamente approvati dalla Società.

La Ditta si impegna a non variare il prezzo di vendita rispetto a quello previsto



nel listino in vigore 12 mesi prima della firma del presente contratto.

Successivamente alla stipula del presente Contratto sarà specifico obbligo della Ditta, apporre il c.d. “ologramma” quale strumento ritenuto idoneo ad arginare la contraffazione ed al fine di controllare e garantire l’autenticità, l’originalità e l’ufficialità dei Prodotti recanti i Marchi oggetto della presente Licenza

La Società, ha individuato la Ditta Artigrafiche Pagani S.r.l. con sede in Via dell’Artigianato, 8/10 -20824 Lazzate (MB) per la produzione degli ologrammi numerati, alla quale il Licenziatario, dovrà richiedere la fornitura al costo determinato di 0,09 centesimi cadauno, oltre IVA se dovuta. La Società si avvale della medesima Ditta anche per tutti i servizi di gestione e monitoraggio degli ologrammi posti sui Prodotti a Marchio ufficiale oggetto di Licenza.

Resta inteso che la Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di individuare una diversa azienda per la gestione del sistema di anticontraffazione.

A tutela dei Prodotti ufficiali, ai fini del monitoraggio anticontraffazione e per il conteggio del numero di Prodotti ufficiali immessi sul mercato, la Ditta si obbliga, nella più ampia e valida forma legale, a:

- a) non immettere in commercio alcun prodotto, senza che questo sia dotato dell’ologramma realizzato dalla predetta Ditta individuata dalla Società;
- b) acquistare dalla Ditta di cui sopra i quantitativi di bollini ologrammati necessari per l’immissione in commercio della totalità dei Prodotti ufficiali licenziati.

La Ditta riconosce di essere l’unico responsabile nei confronti dell’acquirente dei Prodotti, per eventuali violazioni normative e regolamentari inerenti al settore merceologico in oggetto e/o nel caso di danni a qualsiasi titolo cagionati

a terzi, ivi compresi quelli derivanti dalla commercializzazione di Prodotti difettati o fallati.

In ogni caso, la Ditta si obbliga – nella più ampia e valida forma legale – a tenere sollevati la Società, il Ministero della Difesa e \_\_\_\_\_ da ogni controversia e da conseguenti eventuali oneri di qualunque natura dovessero derivare da contestazioni, riserve e/o pretese risarcitorie avanzate da soggetti terzi, per responsabilità oggettiva, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto.

La Ditta si obbliga a non porre in essere alcun comportamento o iniziativa che, per sua natura, modalità o finalità, possa arrecare pregiudizio:

- a) al prestigio e alla rinomanza di cui godono i Marchi;
- b) alla reputazione commerciale della Società;
- c) all’immagine dell’ \_\_\_\_\_
- d) alla commercializzazione di altri beni concessi dalla Società a terzi.

In particolare, la Ditta, assicura di astenersi dall’associare sotto qualsiasi forma l’oggetto al di fuori del canale di vendita approvato, senza apposita autorizzazione.

In ogni caso l’oggetto e l’immagine dell’ \_\_\_\_\_ e della Società non potranno essere associati ad attività propagandistiche di natura politica, sindacale, religiosa o razziale e di produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico, a sfondo sessuale.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Ditta riconosce ad ogni effetto di legge che la violazione di uno soltanto degli obblighi sopra elencati costituisce grave inadempienza contrattuale e darà diritto alla Società di dichiarare – decorsi infruttuosamente trenta (30) giorni calendariali dalla data

della formalizzazione della “diffida ad adempiere” – la risoluzione del contratto con le conseguenze previste a carico della Ditta.

#### **Articolo 12**

##### **(scadenza naturale del Contratto)**

All’atto della scadenza naturale del contratto, la Ditta dovrà cessare immediatamente ogni attività di commercializzazione dei Prodotti con i Marchi concessi.

#### **Articolo 12**

##### **(responsabilità e penali)**

La Ditta è responsabile nei confronti della Società e dell’Esercito Italiano dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

La Ditta sarà comunque tenuta a risarcire la Società e/o l’Esercito Italiano del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente atto negoziale nonché di quelli che si siano verificati in violazione delle prescrizioni impartite dalla Società e dall’\_\_\_\_\_ e richiamate nel presente contratto.

È altresì responsabile nei confronti della Società e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali e/o anche di immagine, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connesse all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.

La Ditta dovrà svolgere ogni occorrente attività di controllo affinché i prodotti siano conformi a tutte le disposizioni di leggi e/o regolamenti vigenti in materia.

La Ditta si impegna a tenere indenne la Società da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti per eventuali

violazioni, a qualsiasi titolo, di diritti di terzi per difetti dei Prodotti e/o danni a persone e/o cose cagionati dagli stessi a terzi.

In caso di violazione dei termini di pagamento degli importi dovuti rispetto alle scadenze previste sarà applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza verso cui la Ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla contestazione inviata.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Società procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto per la Società al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

### **Articolo 13**

#### **(risoluzione del Contratto)**

La risoluzione del presente contratto si determina ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- 1) per violazione di tutto quanto previsto all'articolo 3 (standard qualitativo dei prodotti – controlli). A tal proposito, sarà considerato grave inadempimento contrattuale e comporterà l'immediata risoluzione del contratto mediante comunicazione inviata dalla Società tramite raccomandata AR ovvero a mezzo PEC, il mancato ritiro, da parte della Ditta, dei Prodotti commercializzati ritenuti non idonei;
- 2) per violazione, da parte della Ditta, del divieto di cessione della Concessione di cui all'articolo 9. A tal proposito, l'inosservanza

dell'obbligazione di cui all'articolo 9 costituirà grave inadempienza contrattuale e comporterà l'immediata risoluzione del contratto mediante specifica comunicazione inviata dalla Società tramite raccomandata AR ovvero a mezzo PEC;

3) nel caso di inizio di una qualsiasi delle procedure concorsuali a carico della Ditta previste dal R.D. 16 marzo 1942 n° 267 "Legge Fallimentare", come modificata dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9. A tal proposito, la Società procederà direttamente alla risoluzione del presente contratto mediante comunicazione inviata tramite raccomandata AR ovvero a mezzo PEC.

4) nel caso in cui scada o venga revocata la prescitta autorizzaione di cui all'articolo 28 del TUPS.

5) nel caso in cui si aumentato il prezzo di vendita rispetto al prezzo previsto nel listino in vigore 12 mesi prima della sottoscrizione del presente contratto.

La Ditta, inoltre, riconosce ed accetta espressamente che la Società ha la piena facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale mediante semplice invio di comunicazione, tramite raccomandata AR ovvero a mezzo PEC, al verificarsi della 3ª (terza) contestazione scritta, al verificarsi dei seguenti casi:

- violazione degli obblighi relativo al prezzo di vendita al consumatore finale;
- mancato pagamento delle royalty nei termini convenuti nell'articolo
- violazione degli obblighi relatibi a contabilità e controlli in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione ai controlli ivi previsti ovvero per omissione di atti e documenti a dimostrazione della correttezza della contabilità sulla

commercializzazione dei Prodotti;

- violazione, da parte della Ditta, degli obblighi relativi al divieto di cessione della Concessione.

Tale comunicazione verrà inviata alla Ditta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, tramite raccomandata AR ovvero a mezzo PEC.

Ai fini della decorrenza della risoluzione di cui al presente articolo, farà fede la data della comunicazione inviata tramite raccomandata AR ovvero a mezzo PEC dalla Società alla Ditta.

Nel caso in cui il contratto dovesse essere risolto anticipatamente di diritto per l'applicazione di una delle ipotesi previste dal presente articolo, la Ditta dovrà cessare immediatamente la commercializzazione dei Prodotti, procedendo comunque alla redazione dell'inventario delle giacenze/scorte di magazzino, in contraddittorio con la Società.

In tal caso, la Ditta sarà comunque obbligato al pagamento, a favore della Società, degli importi dovuti e già maturati, oltre ad eventuali altre somme spettanti alla Società e/o all'Esercito Italiano a titolo di risarcimento.

#### **Articolo 14**

**(recesso)**

La Ditta, ai sensi dell'articolo 1341 c.c., comma 2, riconosce espressamente che la Società si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in qualunque momento per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale direttamente correlate con le politiche comunicative e di sfruttamento dei Marchi da parte dell'Esercito Italiano.

#### **Articolo 15**

**(clausola di salvaguardia)**

Il Concessionario si obbliga al rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del documento “patto di integrità”, riportato in allegato 3, quale parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto, pena l'applicazione nei propri confronti delle sanzioni stabilite dall'articolo 2 del menzionato patto.

**Articolo 16**

**(elezione di domicilio delle Parti)**

Le parti per qualsiasi comunicazione consentita o necessaria in virtù del presente contratto convengono la forma scritta e la consegna per posta raccomandata o a mano o posta elettronica certificata, presso i seguenti recapiti:

– Difesa Servizi SpA: Via Flaminia, n° 335 - 00196 Roma, email: segreteria@difesaservizi.it, PEC difesaservizispa@legalmail.it;

– \_\_\_\_\_

È facoltà delle Parti variare i suddetti indirizzi ed è onere di ogni Parte comunicare la variazione del proprio domicilio all'altra Parte agli effetti del presente articolo.

**Articolo 17**

**(trattamento dei dati personali)**

Nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti autorizzano il reciproco trattamento dei dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale.

**Articolo 18**

**(foro competente)**

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti medesime convengono che il Foro territorialmente competente in via esclusiva sia il Foro di Roma.

#### **Articolo 19**

##### **(registrazione)**

Il presente contratto non è soggetto a registrazione ma potrà essere registrato “in caso d'uso” e a “tariffa fissa” (per imposizione dell’IVA sulle royalty), ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 642, del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131 e del D.M. 20 agosto 1992, con oneri posti integralmente a carico della parte richiedente.

#### **Articolo 20**

##### **(clausola finale)**

Il presente atto redatto in unico originale consta di 16 pagine, 20 (venti) articoli e 3 (tre) allegati che sono parte integrante e sostanziale del contratto. Il presente documento è approvato e sottoscritto digitalmente, in difetto di contestualità spazio/temporale, dalle parti contraenti tramite i legali rappresentanti a ciò autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di firma digitale. Il documento sottoscritto con firma digitale viene sottoposto ad archiviazione, a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 “conclusione del contratto” e 1335 c.c. “presunzione di conoscenza”.